



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172 Uff. Pt. PD 22  
35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 01 del 5/02/2016**

Riunione del 2 febbraio 2016

Avv. Gabriele Alessio	Presidente
Avv. Zeno Baldo	Vice Presidente
Avv. Sara Paccagnella	Componente effettivo
Avv. Silvio Franceschinis	Componente supplente
Sig.ra Bertilla Beltramello	Segretaria

\* \* \*

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO:**

**Reclamo presentato da ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIP VOLLEY (Padova) avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale di Padova, pubblicato da Fipav – Comitato Provinciale di Padova con il Comunicato Ufficiale n. 29 del 10.12.2015, affisso all'albo in pari data.**

**La CORTE SPORTIVA DI APPELLO - SEZIONE DISTACCATA TRIVENETO**

- Letto il reclamo con riserva di motivi, ai sensi dell'art. 27, co. 3, del regolamento giurisdizionale, inviato dalla società ASD TRIP VOLLEY, in persona del presidente legale rappresentante pro-tempore, sig. BOLZONI Enrico, con fax di data 13.12.2015, avverso la pronuncia del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Provinciale di Padova – pubblicata con Comunicato 29 del 10.12.2015 – Protocollo 376 / 2015;
- Letta la memoria di data 15.01.2016, ed i relativi allegati, firmata da BOLZONI Enrico "per BOLZONI Enrico e ASD TRIP VOLLEY", contenente i motivi di reclamo;
- Letta la pronuncia del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Provinciale di Padova – pubblicata con Comunicato 29 del 10.12.2015 – Protocollo 376 / 2015, con la quale deliberava:  
"1) di infliggere al tesserato Sig. BOLZONI ENRICO in qualità di Presidente pro-tempore del Sodalizio per la responsabilità derivante dall'art. 75 comma 2 la sanzione della sospensione da ogni attività federale sino al 31 maggio 2016, imputando all'associato ASD TRIP VOLLEY la violazione dei generali principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva di cui all'art.16, comma 3, dello Statuto FIPAV, e degli artt. 81 comma 1, e 82 comma 1 del Regolamento Giurisdizionale.  
2) di sanzionare la Soc. ASD TRIP VOLLEY con la multa di euro 800,00 (ottocento)".

Il tutto per la circostanza pacifica e comunque non contestata che la società ASD TRIP VOLLEY, nel corso delle prime gare del CONCENTRAMENTO MINIVOLLEY KIOENE ARENA PADOVA – DEL 29/11/2015 aveva schierato numero 4 atlete non iscritte al CAMP3 che, una volta identificate, risultavano essere nate in un anno anagrafico non consentito dalle norme di indizione emanate con comunicato Minivolley n. 1 del 12/10/2015 e, una delle stesse, addirittura tesserata con altra società.

**OSSERVA**

- la delibera, pubblicata con Comunicato 29 del 10.12.2015 – Protocollo 376 / 2015, infliggeva al tesserato Sig. BOLZONI Enrico, in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Sodalizio, responsabile ai sensi dell'art. 75, co. 2, del regolamento giurisdizionale, la sanzione della sospensione da ogni attività federale a tempo determinato, che inizia a decorrere *“dal giorno di pubblicazione della decisione”* (cfr art. 113 co 1 reg. giurisdiz.) *“sino al 31 maggio 2016”*;
- ai sensi dell'art. 97, co. 1, del reg. giurisdiz. *“La sospensione a tempo determinato consiste nell'inibizione a compiere, per un determinato periodo di tempo, qualunque attività ufficiale nell'ambito della FIPAV”*;
  
- ai sensi dell'art. art 27, co. 2, del reg. giurisdiz., *“La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante”* e comunque nessuna espressa richiesta è stata promossa del reclamante;

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il reclamo è inammissibile e l'inammissibilità del gravame inibisce a questa Corte l'analisi dei motivi di merito.

L'appello è stato promosso da *“la società ASD TRIP VOLLEY, in persona del presidente legale rappresentante pro-tempore, sig. BOLZONI Enrico, con sede in Padova ...”* con fax di data 13.12.2015, ed è stato firmato dal *“Presidente BOLZONI Enrico ASD TRIP VOLLEY”*. Alla luce della normativa sopra richiamata, al momento della proposizione il sig. BOLZONI, pur mantenendo nell'Ordinamento Statale il suo ruolo e le sue funzioni di presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica TRIP VOLLEY, nell'Ordinamento della FIPAV era inibito a compiere attività ufficiale.

Nel decorso della sanzione, chi è sospeso non può rappresentare la Società in attività ufficiale e, nello specifico, la proposizione di reclamo avanti alla Corte Sportiva di Appello, in nome e per conto di una Società affiliata, costituisce ineluttabilmente attività ufficiale nell'ambito della FIPAV.

Detto ciò, l'attività promossa dalla società ASD TRIP VOLLEY, in persona del presidente legale rappresentante pro-tempore, sig. BOLZONI Enrico in un momento storico in cui questi era inibito a farlo, è inefficace e pertanto non può produrre effetti validi.

La società ASD TRIP VOLLEY avrebbe potuto validamente presentare la medesima impugnazione avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale con reclamo firmato da altro dirigente munito di potere di rappresentanza della Società.

Diversamente, il Sig. BOLZONI Enrico avrebbe potuto validamente presentare reclamo in proprio, quale parte interessata, esclusivamente con riguardo alla sanzione a lui personalmente irrogata, così esercitando un innegabile diritto di difesa.

La memoria di data 15.01.2016 firmata in proprio dal sig. BOLZONI *“per BOLZONI Enrico e ASD TRIP VOLLEY”*, contenente i motivi di reclamo, funzionale esclusivamente ad integrare i motivi di una impugnazione già formalizzata con il reclamo con riserva di motivi ai sensi dell'art. 27, co. 3, non può in alcun modo sanare l'invalidità originaria del reclamo di data 13.12.2015, neppure per il sig. BOLZONI personalmente, essendo nel frattempo scaduti i termini perentori.

La richiesta di audizione del sig. BOLZONI Enrico in ordine alle circostanze del reclamo non può essere accolta in quanto l'insanabile inammissibilità del reclamo preclude qualsiasi attività istruttoria.

**P.Q.M.**

La CSA – Sezione Distaccata Triveneto Dichiara inammissibile l'appello.  
Dispone, da ultimo, l'incameramento del contributo versato dalla società reclamante.

Padova, 2 febbraio 2016

Affissione all'Albo il 5 febbraio 2016

La Segretaria  
f.to Bertilla Beltramello

Il Presidente  
f.to Avv. Gabriele Alessio